


ATE – Associazione Tecnologi per l'Edilizia
Gras Calce Spa

**La Marcatura CE:
genesì, sviluppi e operatività.
Quali implicazioni per il Progettista
ed il Direttore dei Lavori.**

Prof. Ing. Arch. Gianpiero Montalti
Trezzo s/A - 19 Maggio 2006



Genesi della marcatura CE e quadro giuridico



- ★ 1957 - Trattato di Roma
- ★ 1985 - Libro Bianco della Commissione Europea sul completamento del mercato interno entro il 1992 (L'armonizzazione legislativa è limitata a requisiti essenziali)
- ★ 1986 - Atto Unico Europeo
- ★ **1989 – Direttiva 89/106 CE sui Prodotti da Costruzione**
- ★ 1993 - Trattato di Maastricht - Unione Economica e Monetaria
- ★ **1993 - DPR 246/93, Recepimento Nazionale della Direttiva 89/106**
- ★ **Sviluppo applicativo molto lento (2002)**

Alcune definizioni

- CEN - Ente di Normazione Europeo
- UNI - Ente di Normazione Italiano
- Norme EN o UNI. Prodotte rispettivamente dal CEN e da UNI
- Esempio di codifica dopo recepimento UNI EN 939
- Eurocodici : norme per il calcolo strutturale

I SEI REQUISITI ESSENZIALI

- 1) Resistenza meccanica e stabilità
- 2) Sicurezza in caso d'incendio
- 3) Igiene, salute ed ambiente
- 4) Sicurezza di utilizzazione
- 5) Protezione contro il rumore
- 6) Risparmio energetico e isolamento termico

La situazione generale

- Questi primi quattro anni di applicazione della Direttiva hanno evidenziato una limitata conoscenza della materia e preparazione da parte degli operatori del settore
- In alcuni casi, ancora oggi, le aziende arrivano impreparate al termine del periodo transitorio
- Pochissime associazioni hanno investito risorse per seguire il lungo sviluppo della Direttiva e fare opera di formazione/informazione a favore degli associati

Esperienze e riscontri sul campo

- Prime marcature attivate agli inizi del 2002 con il cemento
- I primi prodotti certificati: additivi per cls, calcestruzzo da costruzione, aggregati, geotessili, malte, etc.
- Riscontrata una limitata conoscenza delle norme di riferimento, dei tempi e dei modi di entrata in vigore, e delle responsabilità
- Pochi i consulenti preparati sulla Marcatura CE a causa del vastissimo campo di azione

Lo sviluppo della Marcatura

- Norme armonizzate EN
 - circa 500 norme di prodotto;
 - circa 1500 norme di supporto.
- Disponibilità di norme di prodotto
 - norme armonizzate n° \cong 200

LA MARCATURA CE

Cosa contiene e come leggerla

Relazioni tra Classi di Rischio e Sistemi di Attestazione

Classi di rischio		
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> ● Pericolo di morte per le persone ● Funzionamento tendente a zero dell'opera o di una sua parte rilevante 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pericolo di ferite che possono indurre ad una inabilità temporanea per le persone ● Riduzione non oltre il 50% della funzionalità dell'opera o di una sua parte 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rischi limitati per le persone ● Diminuzione delle prestazioni (comfort ridotto) dell'opera o di una sua parte
Sistemi di Attestazione		
1+ , 1, o 2+	2 o 3	3 o 4

Le differenti tipologie dell'Attestato di Conformità

- Dipendono dal Sistema di Attestazione (1+, 1, 2+, 2, 3, 4)
- **Sistema 1 e 1+:** Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dal **Certificato di Conformità del Prodotto** dell'Ente Notificato
- **Sistema 2 e 2+:** Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla **Certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica** (FPC) dell'Ente Notificato
- **Sistema 3 :** Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dal **Certificato di Conformità di Tipo del Prodotto** rilasciato da Laboratorio Notificato
- **Sistema 4 :** Dichiarazione di Conformità del produttore del suo prodotto

La Marcatura CE

- E' obbligatoria per tutti i prodotti da costruzione che rientrano nella Direttiva e che sono o saranno coperti da un norma armonizzata EN.
- E' l'unica marcatura che indica la conformità dei prodotti alle norme di riferimento ed il rispetto dei requisiti essenziali.
- Non è una marcatura di origine, né di qualità.
- Deve essere apposta in modo visibile, leggibile, e indelebile nelle forme stabilite dalla Dir. Consiglio 93/68/CE e Decisione del Consiglio 93/465/CE.
- Deve essere facilmente accessibile per le autorità di sorveglianza del mercato.
- Deve essere apposta sul prodotto stesso, sull'etichetta, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

La Marcatura CE significa

- Che sono state svolte sul prodotto tutte le prove e le verifiche richieste dalle norme armonizzate.
- Consente l'immissione del prodotto sul mercato.
- Assicura il consumatore circa l'idoneità del prodotto relativamente ai requisiti essenziali previsti e per il solo uso previsto.
- Indica che sono soddisfatti i requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili al prodotto.

La Marcatura CE non significa

- Non contempla aspetti diversi dai Requisiti Essenziali (per es. caratteristiche contrattuali volontarie).
- E' il minimo comun denominatore per la commercializzazione del prodotto in Europa, fatte salve specifiche disposizioni nazionali per l'utilizzo del prodotto.....

RUOLO DEGLI ENTI NOTIFICATI

L'Iter seguito dai Produttori

- Predisposizione documenti (Manuale del FPC, Pro, Registri Autocontrollo, etc.)
- Effettuazione degli Initial Type Test (ITT) e valutazione della loro conformità alle norme
- Definizione delle modalità di etichettatura e predisposizione della Dichiarazione del Produttore
- Presentazione Domanda all'Ente Notificato
- Effettuazione della visita di valutazione iniziale (deve riguardare l'azienda, il processo, il laboratorio)

Cosa fa l'Ente Notificato

- Esame della completezza della domanda
- Preventivo esame documentale (Manuale dell'FPC, Procedure, prove ITT, etc.)
- Pianificazione della visita di valutazione (Le visite possono avere lievi differenze in funzione le sistema di attestazione; prove, visita in azienda, etc.)
- Effettuazione della visita di valutazione in azienda con verifica di ruoli e responsabilità, del processo, esame ITT, laboratorio, tarature, manutenzioni, registrazioni autocontrollo, etc.
- Compilazione LC e stesura rapporto di visita
- Istruttoria interna dell'Ente Notificato
- Esame e conseguente delibera della CTP dell'Ente
- Stipula contratto e rilascio del “*Certificato*”

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI

La CPD: a chi è rivolta ?

- La Direttiva è espressamente indirizzata alle aziende produttrici e/o ai rivenditori e non ai professionisti
- Tratta dei prodotti e delle opere per l'edilizia
- I professionisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella marcatura CE dei prodotti, rivestono un ruolo essenziale in merito all'applicazione della Direttiva
- I professionisti sono gravati da responsabilità non trascurabili

Le implicazioni per i Professionisti

- Progettista
- Direttore dei Lavori
- Collaudatore
- Le responsabilità previste a carico del produttore non mettono al riparo da eventuali corresponsabilità gli altri operatori della filiera.
- Per quanto riguarda i Professionisti coinvolti nel processo di costruzione sussistono implicazioni e responsabilità diverse a seconda del ruolo ricoperto.

Il Progettista

(Generale o Specialista)

- Redazione Contratti e Capitolati
- Chiara definizione della “Specifiche tecniche” e delle “Caratteristiche dei materiali” negli elaborati di progetto
- E' obbligatorio prescrivere l'uso di materiali Marcati CE, ove e quanto divenuto cogente
- Scelta del livello o classe del prodotto (ove previsto)
- Scelta del livello di attestazione quando pertinente (2+ ovvero 4)

Il Direttore dei Lavori

(Generale o Specialista)

- Rappresentante del Committente per aspetti Tecnici
- Garante della legalità dell'opera - Controllore del costruttore
- Esamina i documenti contrattuali
- Avvisare (per iscritto) l'impresa dell'obbligatorietà della Marcatura CE per sensibilizzarla nella scelta dei fornitori che abbiano i prodotti marcati
- Utilizzare i riferimenti esistenti per eventuali campionamenti in contraddittorio o definirli, preventivamente, di concerto con gli interessati
- Autorizzare ed accettare l'approvvigionamento e l'inserimento nell'opera solo di prodotti Marcati CE
- Controllare espressamente la Marcatura (Etichetta o copia DDT)
- Chiedere copia del Certificato quando ritenuto pertinente
- Chiedere sempre la "Dichiarazione del Produttore"
- E' fatta salva la facoltà del DL di fare tutte le prove ritenute necessarie
- **Marcatura = rispetto dei soli requisiti essenziali**

Le nuove NTC

(DM 14 Settembre 2005)

- Il DL deve sottoporre i materiali ed i prodotti a procedure e prove sperimentali di accettazione e dovrà redigere il relativo **“Certificato di Accettazione”** ?!?!
- Identificazione : descrizione a cura del fabbricante
- Certificazioni, Marcatura CE, EOTA, Dichiarazioni di Conformità
- Prodotti Qualificati (Presso STC)
- Accettazione

Il Collaudatore

- Esame documenti contrattuali
- Controllo dei materiali utilizzati
- Chiedere l'evidenza della Marcatura (Azienda, Unità Produttiva e Prodotto)
- Chiedere copia del Certificato quando pertinente
- Chiedere sempre la “Dichiarazione del Produttore”
- E' fatta salva la facoltà del Collaudatore di eseguire tutte le prove ritenute necessarie indipendentemente dalla marcatura CE dei prodotti impiegati
- Differenze e peculiarità tra i vari prodotti (es. Calci – Isolanti – Materiali/Componenti REI)

Le nuove NTC

(DM 14 Settembre 2005)

- Controllo adempimenti formali
- Controllo adempimenti specifici
- Ispezione dell'opera (in corso d'opera)
- Controllo certificazioni e dei documenti di accettazione dei materiali
- Esaminare e recepire il Piano di Manutenzione fornito dalla DL, con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali
- Accompagnato dal Progetto ad Opera eseguita ovvero gli "as build"

I controlli : facoltà ed obblighi di DL e Collaudatore

- Le prove previste dalle norme a carico dei produttori non hanno nulla a che vedere con le eventuali prove di accettazione di una fornitura che possono sempre essere richieste dal Committente e pattuite tra le parti
- Oltre alle prove ed ai controlli fatti dal produttore ci possono essere le prove ed i controlli fatti dall'Ente Notificato (Sistemi : 1+ , 1, 3)
- Prove, controlli e collaudi effettuati dal DL e dal Collaudatore devono comunque essere effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni, indipendentemente dalla marcatura CE

Conclusioni

- E' in atto un rivoluzione culturale in un settore generalmente contraddistinto da una elevata inerzia mentale/tecnologica/.....
- Si è avviato un processo virtuoso che porterà i produttori a produrre con maggiore consapevolezza ed attenzione alle prestazioni dei propri prodotti
- Di riflesso si dovrebbe avere una crescita professionale da parte dei tecnici che potranno confrontare prodotti differenti sulla base di dati oggettivi e certi (impiego più consapevole)
- Tempi medio-lunghi per andare a regime
- Necessità di aggiornamento della Direttiva (*in corso*)
- Auspicio di controlli rigorosi e giusta applicazione delle sanzioni per i trasgressori

Grazie per l'attenzione

montalti@cmpassociati.it